

COMUNE DI MONTEPAONE

C.F.00297260796 (PROVINCIA DI CATANZARO) 0967/49296

UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza n°47

Prot. n°9157

OGGETTO : Ordinanza contingibile ed urgente eliminazione inconveniente igienico sanitario in Montepaone loc. "Calaghena".

IL SINDACO

- Premesso che l'autorità comunale può disporre, in presenza di particolari eventi che incidono sulla collettività territoriale, ordinanze inerenti alla tutela dell'igiene e della salute delle persone a salvaguardia della pubblica incolumità;
- Visto l'art.50 comma 5 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267, in base al quale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- Visto il parere del 13 febbraio 2004 del Ministero dell'Interno – Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, che ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art.50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, nell'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale la competenza va imputata al Sindaco confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art.50 comma 5 dello stesso TUEL;
- Vista la legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i.;
- Considerato che il provvedimento da emanarsi sulla base dei presupposti sopra rilevati riguarda la tutela della salute della collettività locale;
- Vista la nota prot.2996 del 30.09.2016 della ASP di CZ Area Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica , di trasmissione il verbale di sopralluogo redatto in data 30.09.2016 dal quale si evince che da sopralluogo effettuato c/o lo stabile in costruzione della sig.ra [REDACTED], in località Calaghena di questo comune, la fuoriuscita di acque provenienti da tubazione rotta ubicata in area soprastante;
- Accertato che trattasi di acque fognanti;
- Considerato che sul terreno soprastante a quello nel quale si riversano i liquami fognari esiste fabbricato di civile abitazione di proprietà della sig.ra [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] e residente a Montepaone alla via [REDACTED] snc, dalla stessa abitato;
- Che i liquami di che trattasi provengono dalla condotta del fabbricato di cui sopra;
- Preso atto che, la medesima nota ASP (CZ) evidenzia la necessità di eliminare la turbativa igienico sanitaria evidenziato;
- Ritenuto pertanto di adottare il presente provvedimento preordinato all'eliminazione degli inconvenienti igienico-sanitari.

ORDINA

La signora [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] e residente a Montepaone alla via [REDACTED] snc, proprietaria del fabbricato in località "Calaghena" dal quale provengono le acque fognanti con versamento delle stesse oltre che su pubblica via anche nella proprietà della sig.ra [REDACTED], dovrà entro e non oltre giorni 10 (dieci) dalla notifica della presente, provvedere ad eseguire tutti i lavori necessari nessuno escluso (sostituzione della tubatura rotta facendola confluire nel pozzetto sottostante) atti ad eliminare il pericolo igienico-sanitario in essere.

DISPONE

che la presente ordinanza venga:

1. Notifica all'interessata;
2. Trasmessa per conoscenza alla Prefettura di Catanzaro;
3. Trasmessa all'ASP di CZ Area Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica;
4. Trasmessa alla Polizia Locale;
5. Trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Soverato;
6. Trasmessa alla Stazione Corpo Forestale di San Vito sullo Ionio.

RENDE NOTO

- Che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituirà elemento per la segnalazione alla Autorità Giudiziaria in ordine al disposto dell'art. 650 del Codice penale
- e ogni altra fattispecie penale ravvisabile.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua notifica.

Il destinatario sarà ritenuto responsabile degli eventuali danni a persone o cose che nel frattempo dovessero verificarsi a causa della inottemperanza alla presente.

Le forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente Ordinanza.

RICORDA

Che ai sensi dell'art. 22 della Legge 07.08.1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" così come modificata dalla Legge 11.02.2005 n.15, dal D.L. 14.03.2005, n.35 e della Legge 02.04.2007, n.40, tutti gli atti e la documentazione relativa alla presente ordinanza possono essere consultati presso l'Ufficio tecnico della Delegazione Municipale in Piazza San Francesco da Paola.

AVVERTE

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso davanti al TAR Calabria nel termine di 60 gg. dalla sua notificazione, ovvero, alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di gg. 120 dalla data della notificazione.

Che il responsabile del procedimento amministrativo per il presente atto è il geom. Francesco Ficchi Responsabile dell'Ufficio Tecnico Area Urbanistica di questo Comune.

Montepaone, 21.10.2016

COMUNE DI MONTEPAONE
(PROVINCIA DI CATANZARO)

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver notificato copia della presente al Sig. Caricchi

mediante consegna a mani

di Caricchi
Montepaone li 24-10-16

IL MESSO COMUNALE



IL SINDACO

(Mario MIGLIARESE)